

DECISIONE (UE) 2022/1108 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2022

relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina

[notificata con il numero C(2022) 4469]

(I testi in lingua ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. In conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, fino al 24 maggio 2022 circa 6,2 milioni di persone sono arrivate nell'Unione. L'afflusso di persone in fuga dalla guerra in Ucraina rappresenta una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l'erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone. Il 27 febbraio 2022 la Slovacchia, il 28 febbraio 2022 la Polonia e l'11 marzo 2022 la Cechia hanno chiesto assistenza a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, relativamente a rifugi di emergenza temporanei, articoli per l'alloggio, farmaci e dispositivi medici, attrezzature destinate alla gestione e alla somministrazione di alimenti per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina.
- (2) Il 24 febbraio 2022 l'Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE in materia di forniture per la protezione civile.
- (3) In un'espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l'assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dalla guerra che arrivano nell'Unione e alle persone colpite dalla guerra in Ucraina.
- (4) Il 14 marzo 2022 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di una decisione della Commissione che disponga la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle merci importate per l'immissione in libera pratica destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. In seguito a tale consultazione, il 18 marzo 2022 l'Austria, la Croazia, la Cechia, l'Estonia, la Francia, la Grecia, Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e l'Ungheria, il 21 marzo 2022 l'Irlanda e la Lituania nonché la Finlandia e l'Italia il 23 marzo 2022 («gli Stati membri richiedenti») hanno presentato una richiesta in tal senso.

⁽¹⁾ GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽³⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

